



**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Oggetto: Imprese - Obbligo di assicurazione contro gli eventi catastrofici

Con la Legge 213/2023 e il relativo Decreto attuativo n. 18/2025, è stato introdotto l'obbligo per le imprese iscritte al Registro delle Imprese di stipulare una polizza assicurativa contro specifici eventi catastrofici. Tale obbligo entrerà in vigore il **31 marzo 2025**, come confermato dalla Legge 15/2025 di conversione del Decreto Milleproroghe.

Di seguito, riepiloghiamo i principali aspetti della normativa e le azioni necessarie per l'adeguamento.

1. Soggetti obbligati

Sono tenute a stipulare la polizza **tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese**, comprese quelle registrate nelle sezioni speciali (ad esempio, imprese artigiane, agricole, start-up innovative). L'introduzione di tale obbligo mira a tutelare in particolare le realtà più vulnerabili.

2. Eventi coperti dalla polizza

Le polizze dovranno coprire i danni diretti ai beni d'impresa causati dai seguenti eventi catastrofici:

- Frane
- Sismi
- Alluvioni
- Inondazioni
- Esondazioni

Sono esclusi dalla copertura obbligatoria: grandine, flash flood, maremoti.

3. Beni da assicurare

L'obbligo riguarda le **immobilizzazioni materiali** utilizzate per l'attività d'impresa, comprese quelle non di proprietà, tra cui:

- Fabbricati strumentali all'attività (salvo immobili con abusi edilizi);
- Impianti e macchinari;
- Attrezzature industriali e commerciali.

Sono **esclusi** veicoli e merci.

4. Danni coperti e limiti di indennizzo

Le polizze coprono esclusivamente i **danni diretti** ai beni assicurati. Non sono coperti:

- Danni indiretti (ad esempio, interruzione dell'attività produttiva);
- Furti avvenuti in occasione dell'evento catastrofico.

Il massimale e la franchigia dipenderanno dalla polizza scelta. La legge prevede una franchigia massima del **15% del danno**, salvo eccezioni per imprese con somme assicurate superiori a **30 milioni di euro**, che possono negoziare condizioni diverse.



5. Sanzioni per le imprese inadempienti

Se non si conformano agli obblighi entro il 31 marzo 2025, le imprese saranno soggette alle conseguenze indirettamente sanzionatorie previste dall'articolo 1, comma 102 della Legge 213/2023. In particolare, l'inadempimento dell'obbligo assicurativo verrà considerato nell'assegnazione di **sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici**, anche se non direttamente correlati agli eventi calamitosi.

Non è ancora chiaro cosa implichi esattamente il principio di «tener conto»: la sanzione potrebbe consistere nella **perdita integrale** dell'agevolazione o nella sua concessione **solo parziale**. Tuttavia, si tratta di conseguenze potenzialmente rilevanti per le imprese.

6. Obblighi per le compagnie assicurative

Le compagnie di assicurazione hanno l'obbligo di offrire copertura alle imprese che ne facciano richiesta, sebbene a certe condizioni. Il mancato rispetto di tale obbligo da parte delle compagnie potrebbe comportare sanzioni amministrative e disciplinari.

7. Scadenza e come procedere

Le imprese hanno **tempo fino al 31 marzo 2025** per adeguarsi.

Azioni consigliate:

1. **Verificare** se la propria impresa rientra tra i soggetti obbligati.
2. **Richiedere preventivi** a compagnie assicurative per valutare la soluzione più adatta.
3. **Stipulare la polizza** entro il **31 marzo 2025**.
4. **Conservare copia della polizza** tra i documenti aziendali.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, porgo cordiali saluti.
Verona, 01.03.2025.

Studio Perini StP S.r.l.